

- 4) In caso di risposta positiva alla questione sub 3, ci si domanda infine se, qualora sia stato adottato un atto di pianificazione territoriale riguardante una più vasta area geografica unica che richiede, in linea di principio, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (92/43/CEE), l'effettuazione di una valutazione strategica ambientale la quale non ha avuto luogo e si constati, inoltre che una preventiva valutazione ambientale era richiesta solamente per alcune zone di quest'area — a causa delle regolamentazioni ultimamente intervenute relative agli usi e alle attività consentite, e che non costituiscono semplicemente piani di gestione — ma non per la maggior parte di esse, in quanto il provvedimento adottato nella parte in cui riguarda quest'ultime zone costituisce un piano di gestione per il quale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE non è richiesta la valutazione, sia concepibile oppure non, ai sensi della direttiva 2001/42/CE, la dichiarazione di invalidità parziale di tutte le disposizioni in questione e la conseguente abrogazione del provvedimento, solo relativamente a quelle parti che riguardano zone per le quali viene richiesta la preventiva valutazione ambientale — secondo le nuove norme in materia — con l'ulteriore conseguenza, in seguito alla loro abrogazione parziale, che la valutazione strategica ambientale debba applicarsi soltanto su tali zone e non su tutta l'area.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il
17 ottobre 2014 — AAS «Gjensidige Baltic», tramite la filiale lituana di AAS «Gjensidige Baltic»/UAB
DK «PZU Lietuva»**

(Causa C-475/14)

(2015/C 007/20)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: AAS «Gjensidige Baltic», tramite la filiale lituana di AAS «Gjensidige Baltic»

Resistente: UAB DK «PZU Lietuva»

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 14, lettera b), della direttiva 2009/103/CE ⁽¹⁾ stabilisca una norma sul conflitto di leggi, che dovrebbe essere applicata *ratione personae* non solo alle vittime di incidenti stradali, ma anche agli assicuratori del veicolo che hanno causato il danno nell'incidente, ai fini della determinazione della legge applicabile ai rapporti tra essi, e se detta disposizione costituisca una norma speciale rispetto alle norme sulla legge applicabile stabilite nei regolamenti Roma I ⁽²⁾ e Roma II ⁽³⁾.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, è importante verificare se i rapporti giuridici tra gli assicuratori nella fattispecie rientrano nella nozione di «obbligazioni contrattuali» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I. Qualora i rapporti giuridici tra gli assicuratori rientrino nella nozione di «obbligazioni contrattuali», la questione importante è se detti rapporti rientrino nella categoria dei contratti di assicurazione (rapporti giuridici) e la legge ad essi applicabile debba essere determinata in conformità con l'articolo 7 del regolamento Roma I.

- 3) In caso di risposta negativa alle prime due questioni, è importante stabilire se, nel caso di un'azione di regresso, i rapporti giuridici tra gli assicuratori di veicoli utilizzati congiuntamente rientrino nella nozione di «obbligazione extracontrattuale» ai sensi del regolamento Roma II e se detti rapporti debbano o meno essere trattati come rapporti giuridici derivati risultanti dall'incidente stradale (fatto illecito), nel determinare la legge applicabile in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II. Se, in un caso come quello in esame, gli assicuratori dei veicoli utilizzati congiuntamente debbano essere trattati come debitori responsabili in solido ai sensi dell'articolo 20 del regolamento Roma II e la legge applicabile ai rapporti tra essi debba essere determinata conformemente a detta norma.

- ⁽¹⁾ Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division
(Administrative Court) (England & Wales) (Regno Unito) il 27 ottobre 2014 — Pillbox 38 (UK)
Limited, operante con la denominazione di «Totally Wicked»/Secretary of State for Health**

(Causa C-477/14)

(2015/C 007/21)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Pillbox 38 (UK) Limited, operante con la denominazione di «Totally Wicked»

Resistente: Secretary of State for Health

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 ⁽¹⁾, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE ⁽²⁾, sia invalido, integralmente o in una delle sue disposizioni, per uno o più dei seguenti motivi, ossia se esso:

- imponga, integralmente o in una delle sue disposizioni, ai produttori di sigarette elettroniche e/o ai rivenditori una serie di obblighi che violano il principio di proporzionalità, letto in combinato disposto con il principio della certezza del diritto;
- se, per gli stessi o analoghi motivi, non rispetti il principio di uguaglianza e/o comporti illegittime distorsioni della concorrenza;
- se non rispetti il principio di sussidiarietà;
- se violi i diritti dei produttori o dei rivenditori di sigarette elettroniche derivanti dagli articoli 16 e/o 17 della Carta dei diritti fondamentali.

⁽¹⁾ GU L 127, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194, pag. 26.